
REGOLAMENTO E.B.T.A.
(ENTE BILATERALE TRENTO AGRICOLTURA)
Aggiornamento del 22/04/2025

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Requisiti e obbligatorietà di adesione all'Ente Bilaterale
- Art. 3 – Contribuzione E.B.T.A.
- Art. 4 – Ripartizione quote C.A.C.
- Art. 5 – Mancato versamento dei contributi e sospensione delle Prestazioni
- Art. 6 – Prestazioni integrative ai lavoratori e documentazione richiesta
- Art. 7 – Prestazioni e rimborsi alle aziende e documentazione richiesta
- Art. 8 – Prestazioni altri enti/fondi
- Art. 9 – Requisiti per l'erogazione delle prestazioni
- Art. 10 – Criteri e modalità di erogazione delle prestazioni
- Art. 11 – Liquidazione malattia/infortunio in caso di morte del beneficiario
- Art. 12 – Documenti ai fini fiscali
- Art. 13 – Decadenza del diritto a servizi e prestazioni
- Art. 14 – Privacy e tutela dati personali
- Art. 15 – Disciplina del regolamento
- Art. 16 – Decorrenza

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall'Ente Bilaterale Trentino Agricoltura, in sigla E.B.T.A. in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Provinciale di Lavoro, in corso di validità.

ARTICOLO 2

Requisiti e obbligatorietà di adesione all'Ente Bilaterale

I datori di lavoro, organizzati sia in forma individuale che in forma collettiva societaria e/o cooperativa, che assumono manodopera e che esplicitamente o anche implicitamente applicano il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro "CCNL" e quindi quello Provinciale "CCPL" per gli operai agricoli e florovivaisti, operanti con unità produttive sul territorio della provincia di Trento, sono tenuti a riconoscere integralmente quanto previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro, con il versamento dei contributi all'ENTE BILATERALE TRENTO AGRICOLTURA – E.B.T.A. come previsto dalle modalità indicate nel CCPL.

L'adesione a E.B.T.A. presuppone e comporta la conoscenza, con conseguente accettazione, delle norme dello Statuto e del Regolamento, nonché delle loro eventuali successive modifiche; inoltre, le aziende s'impegnano formalmente ad osservare integralmente obblighi ed oneri derivanti dal Contratto Provinciale di Lavoro ed il relativo CCNL, oltre ad accordi e atti normativi adottati fra le parti.

ARTICOLO 3

Contribuzione E.B.T.A.

Allo scopo di garantire agli operai agricoli e florovivaisti le indennità integrative a quelle di legge per la copertura del salario tabellare di competenza, in caso di assenza per malattia, infortunio, maternità e di prestazioni al welfare, nonché di assistenza contrattuale provinciale, le Associazioni dei Datori di Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dell'agricoltura della Provincia Autonoma di Trento del CCPL, concordano di istituire:

- un contributo contrattuale da destinare al funzionamento di E.B.T.A. Ente Bilaterale Trentino Agricoltura;
- un contributo a titolo di assistenza contrattuale C.A.C. a favore delle Organizzazioni sindacali e datoriali provinciali firmatarie del contratto di lavoro vigente.

I contributi contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori vengono riscossi dall'INPS, trimestralmente, assieme ai contributi previdenziali previsti dalla legge, nella misura prevista dal C.C.P.L.

Detti contributi saranno versati interamente dai datori di lavoro, i quali faranno luogo a rivalsa nei confronti dei lavoratori della quota loro spettante esposta nelle tabelle salariali, che dovranno contemplare, tra le altre trattenute a carico del lavoratore, anche quella operata a titolo della presente norma.

Qualora il datore di lavoro, dopo aver trattenuto in busta paga la quota di contributo del lavoratore, non effettuasse il versamento all'Inps dei contributi dovuti ad E.B.T.A., incorrerebbe nel reato di appropriazione indebita.

ARTICOLO 4

Ripartizione quote C.A.C.

E' stabilita da apposito accordo intersindacale definito tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, il riparto delle quote di contributo assistenza contrattuale. L'importo incassato tramite INPS verrà riversato alle associazioni entro 30 giorni dall'incasso degli importi stessi. Per tutti gli incassi diretti, gli importi verranno riversati al massimo entro il 31/12 di ogni anno.

La liquidazione rispettivamente alle Associazioni di parte datoriale e di parte sindacale, anche disgiuntamente, proseguirà senza soluzione di continuità sulla base degli accordi precedentemente in essere.

ARTICOLO 5

Mancato versamento dei contributi e sospensione delle prestazioni

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, E.B.T.A. si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie, finalizzate all'incasso dei contributi dalle stesse dovuti, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo nessun altro procedimento il cui fine sia quello del recupero dei contributi dovuti dalle aziende all'Ente Bilaterale Agricoltura di Trento.

In particolare, E.B.T.A. procederà al sollecito tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata e, in caso di mancato riscontro, incaricherà un Legale di fiducia per la riscossione di quanto dovuto.

In caso di morosità tutte le pratiche di erogazione rimarranno sospese fino al saldo di quanto dovuto.

Nel caso in cui l'azienda non paghi i contributi INPS alle scadenze previste dalla legge per i 4 trimestri dell'anno o:

- li paghi in ritardo;
- si faccia rideterminare i contributi Inps dall'Istituto stesso;
- chieda all'Inps una dilazione amministrativa;
- paghi i contributi previdenziali con cartella esattoriale;

diventa involontariamente irregolare nei confronti dell'Ente per effetto della procedura imposta dalla legge per la riscossione di detti contributi in quanto l'INPS non riscuote i contributi di competenza di E.B.T.A.

Per regolarizzare la situazione e avere diritto alle prestazioni dell'Ente, l'azienda dovrà versare i contributi direttamente ad E.B.T.A., sia per la sua quota parte sia per la quota parte del lavoratore, già trattenuta nel cedolino paga.

Il versamento va effettuato con bonifico presso l'Istituto bancario indicato dall'Ente.

ARTICOLO 6

Prestazioni integrative ai lavoratori e documentazione richiesta

E.B.T.A. offre rimborso ai lavoratori a fronte di:

- malattia / infortunio per i lavoratori a tempo determinato;
- malattia per i lavoratori a tempo indeterminato (con anticipazione da parte dell'azienda);
- infortunio per i lavoratori a tempo indeterminato (con anticipazione da parte dell'azienda, ove possibile);
- costi per visite sanitarie specialistiche e terapie mediche prescritte;
- costi per cure e protesi dentali;
- costi per prestazioni oculistiche;
- ex maternità ed adozione una tantum;
- ex maternità pari al 10% dell'importo tabellare lordo;
- congedo parentale;
- licenziamento operai a tempo indeterminato.

E.B.T.A. eroga prestazioni integrative solo per le prestazioni fatturate in valuta euro.

Possono usufruire delle integrazioni erogate da E.B.T.A. tutti i lavoratori dipendenti delle aziende agricole che applicano il CCPL del Trentino (requisiti art. 2 e 3) sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato e che sono residenti / domiciliati in Italia.

Le domande comprensive di modulo di richiesta e allegati richiesti, possono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@ebta.it per posta ordinaria o a mano previo appuntamento telefonico al numero 0461/915547. Per le domande inviate via posta elettronica, si accettano esclusivamente i file in formato ".pdf".

Tutte le domande devono essere presentate entro il 31/03 dell'anno successivo alla data dell'evento.

I richiedenti devono usufruire esclusivamente dei modelli di richiesta presenti sul sito in quanto vengono aggiornati periodicamente.

E.B.T.A. si riserva di verificare annualmente la copertura finanziaria di tutte le prestazioni erogate, modificando/integrando gli importi o la tipologia delle stesse previa approvazione da parte del Comitato di Gestione.

MALATTIA

OPERAI TEMPO DETERMINATO

Il lavoratore a tempo determinato prima dell'evento o nell'anno precedente deve aver effettuato almeno 51 giornate lavorate in agricoltura.

Viene prevista la copertura fino al massimo del 100% della retribuzione.

Gli importi verranno aggiornati ad ogni modifica del contratto di lavoro a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore degli stessi.

Le tabelle degli importi integrazione malattia sono pubblicate sul sito web www.ebta.it.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. richiesta malattia;
- copia del certificato medico;
- copia busta/e paga relativa al periodo di malattia;
- copia documento di identità in corso di validità;
- codice IBAN.

INFORTUNI

OPERAI TEMPO DETERMINATO (E OTI SE NON ANTICIPATO DAL DATORE DI LAVORO)

Viene prevista la copertura fino al massimo del 100% della retribuzione.

Il calcolo delle giornate di infortunio parte dal giorno del rilascio del certificato di infortunio e non si tengono conto delle 51 gg lavorative.

Gli importi verranno aggiornati ad ogni modifica del contratto di lavoro a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore degli stessi.

Le tabelle aggiornate sono pubblicate sul sito web www.ebta.it.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. richiesta infortunio;
- copia busta/e paga relativa al periodo di infortunio;
- copia della denuncia di infortunio e relativo certificato;
- copia documento di identità in corso di validità;
- codice IBAN.

INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE E TERAPIE MEDICHE PRESCRITTE

Il lavoratore potrà fare richiesta di rimborso solo quando avrà raggiunto il minimo di 51 giornate lavorate (se non già effettuate nell'anno precedente) entro e non oltre il 31/03 dell'anno successivo.

Le richieste di integrazioni verranno accolte solo se effettuate durante il rapporto di lavoro e saranno calcolate tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180 nel caso dei lavoratori a tempo determinato (solo giornate lavorate, escludendo eventuali giorni per malattia).

Si rimborsano le prestazioni sostenute dai famigliari a carico sulla base della percentuale risultante nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 50% purchè residenti/domiciliati in Italia.

Si rimborsano al 100% le spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o convenzionate di qualsiasi importo purchè complessivamente non inferiori ad euro 25,00. L'integrazione viene estesa anche per prestazioni in libera professione con un massimo di euro 50,00 per singolo evento.

L'integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. richiesta prestazioni sanitarie specialistiche terapie mediche prescritte;
- copie fatture;
- copie buste paga emesse nel periodo oggetto della prestazione;
- stato famiglia e documentazione comprovante (dichiarazione dei redditi) se spese sostenute per famigliari a carico (solo coniuge e figli);
- impegnativa del medico curante per ogni prestazione;
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratori a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità;
- codice IBAN.

INTEGRAZIONI CURE E PROTESI DENTARIE

Le sole richieste di integrazione per prestazioni odontoiatriche potranno essere integrate anche dopo il termine del periodo lavorativo alla condizione di aver raggiunto le n. 51 gg. lavorate annue. Tali prestazioni verranno quindi erogate anche se effettuate durante il periodo di assenza di rapporto di lavoro agricolo.

Per quanto riguarda le prestazioni il lavoratore potrà fare richiesta di rimborso solo quando avrà raggiunto il minimo di 51 giornate lavorate.

Si rimborsano le prestazioni sostenute dai famigliari a carico sulla base della percentuale risultante nella dichiarazione del 730, nella misura del 50% purchè residenti/domiciliati in Italia.

Si rimborsano al 50% le spese sostenute per cure e protesi dentarie, purché complessivamente non inferiori ad euro 25,00.

Per i lavoratori a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato “numero giornate lavorate” entro e non oltre il 31/03 dell’anno successivo.

Le richieste di integrazione saranno calcolate tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180 nel caso dei lavoratori a tempo determinato (solo giornate lavorate, escludendo eventuali giorni per malattia).

L'integrazione non potrà superare l'importo complessivo di Euro 400,00 per anno solare.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A richiesta cure e protesi dentarie;
- copie fatture;
- stato famiglia e documentazione comprovante (dichiarazione dei redditi) se spese sostenute per famigliari a carico (solo coniuge e figli);
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratori a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità;
- codice IBAN

INTEGRAZIONI LENTI

Il lavoratore potrà fare richiesta di rimborso solo quando avrà raggiunto il minimo di 51 giornate lavorate (se non già effettuate nell’anno precedente) entro e non oltre il 31/03 dell’anno successivo.

Le richieste di integrazioni verranno accolte solo se effettuate durante il rapporto di lavoro e saranno calcolate tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180 nel caso dei lavoratori a tempo determinato (solo giornate lavorate, escludendo eventuali giorni per malattia).

Si rimborsano al 100% le spese sostenute limitatamente per lenti correttive della vista (cambio visus), sia per occhiali che lenti a contatto, purché complessivamente non inferiori ad euro 25,00.

Si rimborsano le prestazioni sostenute dai famigliari a carico sulla base della percentuale risultante nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 50% purchè residenti/domiciliati in Italia.

L'integrazione non potrà superare l'importo complessivo di Euro 300,00 per anno solare.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. richiesta integrazioni lenti;
- copie fatture;
- copie buste paga emesse nel periodo oggetto della prestazione;
- stato famiglia e documentazione comprovante (dichiarazione dei redditi) se spese sostenute per famigliari a carico (solo coniuge e figli);
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratori a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità;
- codice IBAN.

INTEGRAZIONI EX MATERNITA'

Il lavoratore deve aver effettuato nell'anno in corso, o in quello precedente all'evento, almeno 51 giornate lavorate in agricoltura.

Vengono riconosciuti i seguenti importi:

- euro 600,00 una tantum per nascita / adozione / affido figlio/a;
- integrazione del 10% calcolata sulla base degli importi tabellari minimi per qualifica per n. 5 mesi previsti per la ex maternità obbligatoria.

Per le lavoratrici a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere inviate a fine anno e comunque a conclusione del periodo lavorato, accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato “numero giornate lavorate”. L'integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. integrazione una tantum ex maternità / indennità ex maternità;
- copia richiesta domanda presentazione indennità maternità ad INPS;
- copie delle buste paga nel periodo preso in considerazione;
- copia dell'atto di nascita o stato famiglia dal quale risulti la data di nascita o di adozione/affido del bambino;
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratrici a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità;
- codice IBAN.

CONGEDO PARENTALE

Il lavoratore deve aver effettuato nell'anno in corso, o in quello precedente all'evento, almeno 51 giornate lavorate in agricoltura.

Vengono riconosciuti euro 300,00 una tantum per congedo parentale.

Per i lavoratori a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere inviate a fine anno e comunque a conclusione del periodo lavorato, accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato “numero giornate lavorate”. L'integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. integrazione congedo parentale;
- copia richiesta domanda presentazione congedo parentale ad INPS;
- copie delle buste paga nel periodo preso in considerazione;
- copia dell'atto di nascita o stato famiglia dal quale risulti la data di nascita/adozione/affido del bambino;
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratori/lavoratrici a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità;
- codice IBAN.

INTEGRAZIONI LICENZIAMENTI TEMPO INDETERMINATO

Agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati in corso d'anno, E.B.T.A. garantirà una indennità economica pari al 30% dei salari giornalieri tabellari, nazionale e provinciale relativi alla qualifica di appartenenza per:

- n. 1 mensilità in aggiunta da EBTA rispetto alle n. 3 mensilità erogate da EBAN qualora il licenziamento avvenga nel terzo quadrimestre dell'anno (1 settembre - 31 dicembre);
- n. 6 mensilità in caso di licenziamento tra gennaio e agosto.

Tali prestazioni saranno gestite nel caso di una anzianità di settore superiore ai 24 mesi nel caso di licenziamento tra gennaio e agosto.

Documentazione richiesta;

- modulo E.B.T.A. di licenziamento OTI;
- copia lettera di licenziamento;
- copia busta paga ultima mensilità;
- copia documento di identità in corso di validità;
- codice IBAN.

ARTICOLO 7

Prestazioni e rimborsi alle aziende e documentazione richiesta

E.B.T.A. rimborsa alle aziende quanto anticipato ai lavoratori a fronte di:

- malattia anticipata agli OTI;
- infortunio se anticipato agli OTI.

Inoltre, rimborsa i costi sostenuti per:

- corsi di formazione specifici su salute e sicurezza;
- visite sanitarie periodiche di Medicina del Lavoro per i propri dipendenti.

Le domande comprensive di modulo di richiesta e allegati richiesti, possono essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@ebta.it per posta ordinaria o a mano previo appuntamento telefonico al numero 0461/915547. Per le domande inviate via posta elettronica, si accettano esclusivamente i file in formato “.pdf”.

Tutte le domande devono essere presentate secondo le scadenze riportate all'art. 10 del presente Regolamento.

I richiedenti devono usufruire esclusivamente dei modelli di richiesta presenti sul sito in quanto vengono aggiornati periodicamente.

E.B.T.A. si riserva di verificare annualmente la copertura finanziaria delle prestazioni erogate, modificando/integrando gli importi o la tipologia delle stesse previa approvazione da parte del Comitato di Gestione.

MALATTIA

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Viene prevista la copertura fino ad un massimo del 100% della retribuzione.

Gli importi verranno aggiornati ad ogni modifica del contratto di lavoro a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore degli stessi.

Le tabelle aggiornate sono pubblicate sul sito web www.ebta.it

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. richiesta malattia anticipata;
- modulo delega E.B.T.A. compilato e firmato da parte del lavoratore che ha già percepito dall'azienda la malattia in busta paga;
- copia della busta/e paga relativa/e al periodo di malattia;

- codice IBAN.

In caso di lavoratori apprendisti duali (studenti lavoratori), gli importi saranno riproporzionati in base alla percentuale di lavoro sull'importo anticipato dalla ditta.

INFORTUNI

OPERAII TEMPO INDETERMINATO (OVE IL DATORE ANTICIPA)

Viene prevista la copertura fino ad un massimo del 100% della retribuzione.

Il calcolo delle giornate di infortunio parte dal giorno del rilascio del certificato di infortunio.

Gli importi verranno aggiornati ad ogni modifica del contratto di lavoro a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore degli stessi.

Le tabelle aggiornate sono pubblicate sul sito web www.ebta.it.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. infortunio anticipato;
- modulo delega E.B.T.A. compilato e firmato da parte del lavoratore che ha già percepito da parte dell'azienda l'infortunio in busta paga.
- copia della denuncia di infortunio e relativo certificato;
- copia della busta/e paga relativa/e al periodo di infortunio.

CORSI

E' un contributo pari al 50% sulla spesa sostenuta per giornate di formazione professionalizzante e in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs, 81/2008, con un limite massimo di euro 50,00 per giornata formativa a lavoratore.

Ne hanno diritto tutte le aziende in regola con i versamenti contributivi ad E.B.T.A.

In particolare, vengono riconosciuti i corsi per:

- R.S.P.P. (art. 34 del D.lgs 81/2008) (dipendenti e datori di lavoro);
- sicurezza sul lavoro (art. 37 del D.lgs 81/2008);
- uso attrezzature e abilitazione alle stesse (art. 73 del D.lgs 81/2008).

Farà fede la data di effettuazione del corso.

Per i titolari dell'impresa i corsi riconosciuti sono quindi solo quelli per R.S.P.P.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. corsi con elenco specifica dei nomi dei partecipanti al corso;
- copie fatture con indicazione nomi partecipanti;
- copia contabile attestazione pagamento fatture;
- copie buste paga dei dipendenti del mese in cui hanno partecipato al corso (data di effettuazione).

CONTRIBUTI VISITE DEL LAVORO

E' un contributo pari al 50% della spesa sostenuta relativa alla Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria ai sensi del D.lgs, 81/2008 con un limite di euro 50,00 a persona.

Documentazione richiesta:

- modulo E.B.T.A. vigilanza sanitaria con elenco specifica dei nominativi dei dipendenti;
- copie fatture con indicazione nomi dipendenti;
- copia contabile attestazione pagamento fatture;
- copie buste paga dei dipendenti del mese in cui hanno sostenuto la visita.

ARTICOLO 8

Prestazioni altri enti/fondi

Oltre alle prestazioni erogate da E.B.T.A. a favore degli operai agricoli e florovivaisti, gli stessi hanno diritto alle prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali Nazionali EBAN e FISA non cumulabili fra loro.

Dettagli sulle prestazioni, sui requisiti e sulle modalità necessari per ottenerle sono reperibili su rispettivi siti:

- www.enteeban.it
- www.fondofisa.it

ovvero rivolgendosi agli uffici di E.B.T.A.

ARTICOLO 9

Requisiti per l'erogazione delle prestazioni

A) Hanno diritto alle prestazioni integrative e di welfare previste dal presente regolamento tutti i lavoratori e le lavoratrici agricoli e florovivaisti, assunti sia a tempo determinato che indeterminato, e gli apprendisti, occupati nelle imprese agricole private e/o cooperative, che applichino la contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CCPL) di settore.

B) Hanno diritto ai rimborsi delle anticipazioni effettuate ai lavoratori sugli eventi riconosciuti, tutte le aziende agricole e/o cooperative, purché in regola con l'applicazione integrale della contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CCPL) di settore ed abbiano regolarmente versato la contribuzione a E.B.T.A.

ARTICOLO 10

Criteri e modalità di erogazione delle prestazioni

Le domande di prestazioni integrative e mutualistiche, nonché le istanze di rimborso anticipazioni, verranno evase dall'ufficio E.B.T.A. entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, condizione necessaria per il pagamento tramite bonifico bancario.

Le domande di prestazioni dovranno essere presentate entro i seguenti termini:

Periodo evento		Termine presentazione
dal	al	domanda
01/01/..	31/03/..	30/06/..
01/04/..	30/06/..	30/09/..
01/07/..	30/09/..	31/12/..
01/10/..	31/12/..	31/03/..n + 1

Tali termini non valgono per le domande per integrazione prestazioni sanitarie specialistiche e terapie mediche prescritte, cure e protesi dentarie e lenti dei lavoratori a tempo determinato, in quanto è necessario calcolare il numero delle giornate lavorate nel periodo di riferimento.

Il termine per la presentazione per detti lavoratori rimarrà quindi il 31/03 dell'anno successivo all'evento.

Se il giorno del termine della presentazione cadrà in un giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Le prestazioni saranno riconosciute mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato e controfirmato dal richiedente nel modulo di domanda inoltrato all'ente; successivamente verrà inviata comunicazione dell'avvenuto pagamento con specifica tipo integrazione versata.

Se il bonifico non va a buon fine e viene riaccreditato sul conto corrente di E.B.T.A., sarà cura dell'ufficio comunicare tempestivamente ai referenti dell'invio della pratica, il mancato invio dell'importo richiesto.

ARTICOLO 11

Liquidazione malattia/infortunio in caso di morte del beneficiario

In caso di morte del beneficiario, l'indennità spettante sarà erogata agli aventi diritto, con le modalità previste dalle vigenti norme di Legge.

ARTICOLO 12

Documenti ai fini fiscali

L'importo erogato dall'Ente è assoggettato alle ritenute fiscali di legge, che saranno applicate pari all'aliquota IRPEF minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione dell'indennità.

E.B.T.A. ottempererà alle vigenti disposizioni di legge sull'emissione dei documenti fiscali relativi all'erogazione delle indennità integrate, rilasciando apposita documentazione fiscale: Modello C.U. di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute trattenute nell'anno fiscale di competenza.

Tale documento sarà inviato automaticamente all'Agenzia dell'Entrate, come previsto da norma, mentre E.B.T.A. provvederà all'invio del Modello C.U. secondo le normative correnti.

Questo documento viene emesso per consentire al percettore di ottemperare agli obblighi e adempimenti fiscali a suo carico esclusivo.

ARTICOLO 13

Decadenza del diritto a servizi e prestazioni

Il diritto ai servizi e alle prestazioni in favore di aziende e loro lavoratori dipendenti si estingue:

- per cessazione dell'azienda (ad esclusione di pratiche già presentate);
- per decesso del beneficiario (ad esclusione di pratiche già presentate);
- per esclusione disposta dal Comitato di Gestione in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.

ARTICOLO 14

Privacy e tutela dati personali

"E.B.T.A. è il titolare dei dati forniti dal lavoratore nella richiesta di sussidi ed è giustamente responsabile della conservazione e delle modalità di utilizzo delle informazioni personali. Vengono raccolti dati personali del lavoratore e/o componenti della sua famiglia, necessari a completare le operazioni di richiesta sussidi e altri servizi promossi da E.B.T.A. che richiedono la raccolta di dati personali. E.B.T.A. in conformità a quanto prescritto dall'articolo 32 del GRDP nr. 679/201, adotta adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere e i dati personali dall'accidentale o illecita distruzione, perdita, alterazione, uso non autorizzato, divulgazione o accesso, in particolare laddove il trattamento implica la trasmissione dei dati su una rete, e contro tutte le forme di trattamento illecito e uso improprio".

ARTICOLO 15

Disciplina del regolamento

Quanto non disciplinato nel presente regolamento potrà essere oggetto di specifica delibera dal Comitato di Gestione, che verrà allegata al regolamento come verbale del Comitato.

ARTICOLO 16

Decorrenza

Il presente aggiornamento del regolamento decorre dal **13/05/2025**, salvo indicazioni particolari stabilite e specificate diversamente.

Approvazione del regolamento generale di E.B.T.A.

In data **13/05/2025** viene approvato il seguente regolamento composto di pagine 11.

Firmato

Confagricoltura Trento

Federazione Coldiretti Trento

C.I.A. Trento

F.L.A.I. C.G.I.L. Trento

F.A.I. C.I.S.L. Trento

U.I.L.A. U.I.L. Trento